

Dott. Sandro Guarnieri  
Dott. Marco Guarnieri  
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti  
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati  
Dott.ssa Sara Redeghieri  
Dott.ssa Patrizia Carra  
Dott. Paolo Caprari  
Dott.ssa Elisa Cattani

Reggio Emilia, li 01/02/2019

## **CIRCOLARE N. 12-2019**

### **Scadenza/Adempimento**

---

Avv. Simone Baldini  
Avv. Francesca Palladi

### **Oggetto: La comunicazione dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (c.d. Esterometro)**

## **1 PREMESSA**

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2019, l'obbligo per i soggetti passivi d'imposta *stabiliti in Italia* di emettere e ricevere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorse **con soggetti stabiliti in Italia**.

Pertanto le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri e quelle ricevute dai soggetti medesimi, continueranno ad essere documentate con fatture cartacee.

Si crea dunque l'esigenza di portare a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria i dati relativi a tali ultime operazioni, che non transitano attraverso il Sistema di interscambio; con questa finalità il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 ha previsto, a decorrere dal prossimo 1° gennaio, **l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle entrate del cosiddetto spesometro transfrontaliero (o c.d. Esterometro) relativo ai dati delle operazioni rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti esteri, sia comunitari che extracomunitari, e di quelle da tali soggetti ricevute.**

Sede legale  
Via Emilia all'Angelo n. 44/B  
42124 Reggio Emilia  
CF 01180810358  
Piva 01180810358

## **2 TERMINI DI PRESENTAZIONE**

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
[www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

Come previsto dal comma 3-bis dell'art. 1 del D.lgs. 127/2015 la suddetta comunicazione dovrà essere trasmessa telematicamente "entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso

ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione”.

Con riguardo alla data di ricezione, nel provvedimento del 30 aprile 2018, è stato opportunamente specificato che la medesima è da identificarsi nella data di registrazione dell'operazione ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72.

Per maggior chiarezza vengono riportate di seguito le singole scadenze previste per l'anno 2019:

Mese	Data scadenza
Gennaio	Giovedì 28 febbraio
Febbraio	Lunedì 1 aprile
Marzo	Martedì 30 aprile
Aprile	Venerdì 31 maggio
Maggio	Lunedì 1 luglio
Giugno	Mercoledì 31 luglio
Luglio	Lunedì 2 settembre
Agosto	Lunedì 30 settembre
Settembre	Giovedì 31 ottobre
Ottobre	Lunedì 2 dicembre
Novembre	Martedì 31 dicembre
Dicembre	Venerdì 31 gennaio 2020

### 3 AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti obbligati alla comunicazione sono tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e i medesimi per i quali è stabilito l'obbligo di emissione e ricezione delle fatture con modalità elettronica.

Si ritengono pertanto esonerati dalla comunicazione:

- i soggetti quali aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- i soggetti quali aderiscono al regime forfetario per gli autonomi di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- i produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, del d.p.r. n. 633;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65 mila euro nell'esercizio di attività commerciali.

## 4 AMBITO OGGETTIVO

Costituiscono oggetto della comunicazione i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato compresi i consumatori finali non residenti.

Il comma 3-bis dell'art. 1 del D.lgs. 127/2015 prevede espressamente che **non** debbano essere comunicate quelle operazioni per le quali:

- **è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni);**
- **è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio.**

**ATTENZIONE:** Con riguardo alle *fatture emesse*, è bene precisare che sebbene non sussista l'obbligo di emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti non stabiliti, l'operazione possa essere comunque sempre comunicata all'Amministrazione finanziaria tramite l'invio al Sistema di Interscambio della fattura in formato XML e compilando il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX" come indicato nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 30 aprile 2018. Rimane l'obbligo di inviare copia della fattura al cliente.

Inoltre si evidenzia che, come riportato dalle FAQ dell'Agenzia Entrate, in caso di emissione di fattura elettronica con l'indicazione del numero della partita IVA italiana del soggetto estero cessionario o committente (*partita IVA acquisita dal suo rappresentante fiscale o tramite identificazione diretta*), ed in assenza di indirizzo telematico indicato dal cliente, nel campo del "codice destinatario" dovrà essere inserito il codice convenzionale composto da sette zeri "0000000" e non quello convenzionale "XXXXXXX" di cui sopra. Si specifica che anche in questo caso la possibilità di evitare la trasmissione dei dati tramite Esterometro è riservata alle sole operazioni attive.

**ATTENZIONE:** Si specifica che, attualmente, non è stata ancora riconosciuta dall'Agenzia Entrate la possibilità di emettere autofattura ai sensi dell'art 17 comma 2 del DPR 633/72 (relativa a servizi ricevuti da soggetti passivi Extra UE) in formato elettronico XML e di trammetterla allo Sdi e pertanto in mancanza di chiarimenti anche tale operazione dovrà essere inclusa nella comunicazione mensile.

---

## 5 DATI DA COMUNICARE

Secondo il provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 i dati da trasmettere per le singole operazioni sono i medesimi richiesti per il c.d. spesometro e quindi i seguenti:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta, ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti dell’Agenzia Entrate riferiti allo spesometro, applicabili anche allo Esterometro, con riguardo ai suddetti dati:

- in assenza di uno dei dati identificativi della controparte (ad esempio, la sede dell’attività), il relativo campo nella comunicazione dovrebbe poter essere valorizzato con la stringa "dato assente";
- per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non residenti, il campo "IdCodice" deve essere compilato con gli estremi della partita IVA del cessionario o committente se è soggetto passivo UE; per i soggetti passivi extra UE, in assenza del numero identificativo, il campo "IdCodice" può essere compilato indicando qualsiasi estremo identificativo di cui si dispone;
- per le operazioni effettuate nei confronti di "privati" non residenti in Italia, con emissione della fattura, è possibile compilare il campo "IdCodice" con un qualsiasi elemento identificativo del cliente di cui si dispone (nome e cognome, solo il cognome, il codice cliente o altro).

## 6 MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La trasmissione dei file dovrà essere effettuata nel rispetto delle specifiche tecniche utilizzando le seguenti modalità:

- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS;

- 
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
  - un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l'interfaccia web di fruizione del servizio "Fatture e corrispettivi".

Le notifiche sull'esito dell'elaborazione del file da parte del Sistema Ricevente sono inoltrate attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file.

### **7 "ESTEROMETRO" ED INTRASTAT**

Si specifica che il nuovo adempimento comunicativo dovrà includere tutte le operazioni con soggetti non residenti e quindi anche le operazioni con soggetti intracomunitari.

Al fine della presentazione dello Esterometro è **irrilevante** che i dati di queste operazioni siano comunicati o meno negli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

### **8 SANZIONI**

Ai sensi del comma 2 *quater* dell'art. 11 del D.lgs. 471 del 1997, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

ATTENZIONE

TRASMISSIONE TELEMATICA DA PARTE DEL NOSTRO STUDIO

Il nostro Studio, quale intermediario abilitato, si rende disponibile alla trasmissione telematica dell'Esterometro.

Lo Studio per agevolare l'adempimento dell'invio consiglia di seguire questa procedura:

1. acquisire dalla propria software house all'interno del proprio sistema informatico la funzione o il "pacchetto" che provveda alla compilazione della comunicazione e predisponga il file secondo un "tracciato telematico";
2. nel caso in cui la società voglia avvalersi dello Studio per la trasmissione telematica degli elenchi, far inserire nel file i dati anagrafici dell'intermediario (lo Studio) che provvederà all'invio telematico e precisamente:

codice fiscale dell'intermediario: 01180810358

3. impegno a presentare la comunicazione: comunicazione predisposta dal contribuente

data dell'impegno: 01 02 2019

4. far effettuare dalla software house il controllo del file creato alla verifica formale dei dati contenuti, attraverso il modulo di controllo esistente;
5. in caso di presenza di errori, procedere alla loro correzione ed effettuare di nuovo il controllo di cui al punto 4);
6. in caso di assenza di errori, **trasmettere allo Studio il file entro martedì 12 febbraio 2019.**

L'indirizzo a cui trasmettere il file telematico è il seguente:

[m.gentile@sgbstudio.it](mailto:m.gentile@sgbstudio.it)

Lo Studio provvederà autonomamente alla trasmissione telematica del file all'Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite.

Per assicurare un accurato servizio Vi invitiamo ad osservare i tempi di indicati. Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

---

DA RESTITUIRE ALLO STUDIO VIA FAX AL N° 0522 941885

Spett. le  
Studio SGB & PARTNERS  
Via Emilia all'Angelo n.44/B  
42124 Reggio Emilia

Data, \_\_\_\_\_

Azienda Cliente  
\_\_\_\_\_

Barrare le caselle che interessano.

Si richiede la sola trasmissione telematica dell'Esterometro relativo al mese di gennaio 2019 con l'invio allo Studio del file telematico e si invia il modulo "Incarico" compilato, contenente l'incarico allo Studio alla trasmissione telematica dell' Esterometro. Il file telematico verrà inviato allo Studio entro e non oltre martedì 12 febbraio 2019.

Il costo della gestione della pratica di sola trasmissione telematica dell'Esterometro è pari ad Euro 25,00 + IVA mensili. Il costo è comprensivo della consulenza relativa alla compilazione della comunicazione. È possibile richiedere alla studio di fatturare un forfait annuo pari ad Euro 240,00+IVA inviando il modulo sottostante unicamente tramite pec all'indirizzo [sgassociati@odcec.re.legalmail.it](mailto:sgassociati@odcec.re.legalmail.it) .

Non si richiede alcun servizio trasmissione telematica, in quanto verrà inviato autonomamente o tramite un altro intermediario (consulente del lavoro, centro elaborazione paghe, ecc....).

FIRMA  
\_\_\_\_\_

Modulo "Incarico"

DA RESTITUIRE ALLO STUDIO VIA FAX AL N° 0522 941885

Spett. le  
Studio SGB & PARTNERS  
Via Emilia all'Angelo n.44/B  
42124 Reggio Emilia

Oggetto: incarico alla trasmissione telematica del Modello Esterometro relativo al mese di Gennaio 2019

La società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, qui rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ munito dei necessari poteri,

incarica

lo Studio SGB & PARTNERS, con sede in Reggio Emilia Via Emilia all'Angelo n.44/B, codice fiscale 01180810358 a trasmettere telematicamente il Modello Esterometro relativo al mese di Gennaio 2019.

\_\_\_\_\_

FIRMA

Modulo "Incarico"

DA RESTITUIRE ALLO STUDIO VIA PEC ALL'INDIRIZZO:  
SGASSOCIATI@ODCEC.RE.LEGALMAIL.IT

Spett. le  
Studio SGB & PARTNERS  
Via Emilia all'Angelo n.44/B  
42124 Reggio Emilia

Oggetto: Richiesta fatturazione forfait per l'anno 2019 relativo al modello Esterometro

La società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, qui rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ munito dei necessari poteri,

richiede

allo Studio SGB & PARTNERS, con sede in Reggio Emilia Via Emilia all'Angelo n.44/B, codice fiscale 01180810358 fatturare il forfait per l'intero anno 2019 di Euro 240,00 + IVA.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_